



**TRIBUNALE DI PADOVA**

*Sezione Reclami Civile*

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicoletta Lolli	Presidente
dott. Giorgio Bertola	Giudice Relatore
dott. Maria Federica Bonazza	Giudice

all'esito dell'udienza del 21/09/2018 nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. 5817/2018 promosso da:

**[REDACTED]**

RECLAMANTE

contro

**[REDACTED]**

**[REDACTED]** IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE DI  
SOSTEGNO DI **[REDACTED]**

RECLAMATI

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Sul reclamo presentato in data 27 luglio 2018 da **[REDACTED]** avverso l'ordinanza di rigetto emessa in data 22 luglio 2018 dal Tribunale di Padova in composizione monocratica, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 settembre 2018, il Collegio osserva:

**[REDACTED]** ha reclamato l'ordinanza di inammissibilità emessa dal Tribunale di Padova in data 22 luglio 2018 chiedendone la riforma e l'accoglimento della domanda proposta di consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione *ex art. 696 bis c.p.c.* deducendo di aver presentato il ricorso al fine di accertare gli importi di denaro di cui la sorella, **[REDACTED]**, si sarebbe appropriata dai conti correnti cointestati e su



Quanto ai rapporti intestati alla sola [redacted] la ricorrente sarebbe priva della legittimazione attiva e le domande svolte dalla ricorrente non sarebbero chiare ed autosufficienti con conseguente inammissibilità del ricorso introdotto *ex art. 696 bis c.p.c.*

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la ricorrente avrebbe potuto recuperare la documentazione bancaria autonomamente per quanto concerne i rapporti cointestati e le domande svolte dalla ricorrente sarebbero carenti del carattere della attualità non essendosi ancora aperta la successione non essendo ancora deceduta la *de cuius* [redacted]

Ha proposto reclamo S[redacted] deducendo con un primo motivo che l'azione intrapresa aveva natura deflattiva di un eventuale futuro giudizio contenzioso e se anche la conciliazione non fosse riuscita, la CTU avrebbe comunque spiegato i suoi effetti probatori nel successivo giudizio di merito.

Col secondo motivo di reclamo ha lamentato che il ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.* non sarebbe stato introdotto per cercare di acquisire documentazione contabile poiché tale domanda era subordinata alla circostanza che quella da lei prodotta fosse stata contestata o che non fosse stata ritenuta sufficiente dal CTU.

Con il terzo motivo ha ribadito la piena ammissibilità della consulenza richiesta anche sui rapporti intestati alla sola madre poiché nel costituirsi nel giudizio di primo grado ella ha aderito alla richiesta di consulenza tecnica così colmando la eventuale carenza di legittimazione attiva.

Si è costituita la reclamata [redacted] eccependo la inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della consulenza chiesta *ex art. 696 bis c.p.c.*

Si è costituita la reclamata [redacted] invocando anch'essa l'inammissibilità del reclamo ed in ogni caso la inammissibilità della richiesta CTU quanto alla acquisizione della documentazione bancaria e la carenza di legittimazione per l'indagine sui rapporti intestati alla sola [redacted]

Il reclamo è inammissibile anche se per motivi differenti da quelli eccepiti dalle parti reclamate.

In punto di ammissibilità del reclamo contro le ordinanze di rigetto della richiesta di ammissione della CTU *ex art. 696 bis* c.p.c. va preliminarmente escluso, come sostenuto dalle parti reclamate, che il reclamo sia *tout court* inammissibile.

Come ha avuto modo di chiarire la sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 2008 nel dichiarare illegittimo l'art. 696 c.p.c. in relazione all'art. 695 c.p.c. nella parte in cui non consentiva l'impugnazione avverso le ordinanze di rigetto nei procedimenti di istruzione preventiva nei quali sussistessero ragioni di urgenza, la reclamabilità del provvedimento di rigetto va ricollegata alla sussistenza o meno di ragioni di urgenza nell'assunzione preventiva del mezzo istruttorio.

Ha osservato la Corte Costituzionale che sarebbe irragionevole nel procedimento *ex art. 696* c.p.c. non consentire l'impugnazione laddove ragioni di urgenza rischiano di rendere non più utilmente esperibile l'assunzione della prova nel futuro giudizio di merito.

Il discrimine per valutare se l'ordinanza di rigetto sia o meno impugnabile non è rappresentato quindi dal fatto che si sia in presenza di un ricorso *ex art. 696, 696 bis* piuttosto che *669 bis* e ss c.p.c. poiché l'unico requisito indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 144/2008 è relativo alla presenza o meno di elementi di urgenza.

Tale lettura della sentenza della Corte Costituzionale è già stata avallata anche dalla giurisprudenza di merito (Tribuna di Roma 29 maggio 2015) che ha valorizzato proprio la presenza o meno di ragioni di urgenza.

Ciò che è allora necessario esaminare nel ricorso di **[REDACTED]** è la presenza o meno di elementi di urgenza che giustifichino la impugnabilità della ordinanza di rigetto.

L'esame del ricorso introduttivo e del reclamo disvela una carenza di allegazione di fondati elementi di urgenza che portano quindi alla declaratoria di inammissibilità del presente reclamo.

Gli elementi di urgenza evidenziati atterrebbero al rischio che le banche presso le quali sono stati o sono tuttora in essere i rapporti bancari possano non conservare la documentazione contabile sulla quale fondare una indagine tecnica nel successivo giudizio di merito.

Tale pericolo è insussistente.

Come dimostra la copiosa produzione documentale effettuata dalla reclamante, ella è già in possesso di tutta la documentazione dei rapporti bancari dei quali risulti essere cointestataria sicché per tale documentazione non vi è alcun pericolo che essa vada smarrita laddove la reclamante abbia a conservarla e anche laddove ritenesse che la stessa sia incompleta avrebbe sempre lo strumento previsto dall'art. 119 T.U.B. per procurarsi quella mancante e ritenuta necessaria senza dover chiedere ad un CTU di acquisirla.

Per quanto attiene alla documentazione dei rapporti bancari intestati alla madre e sui quali la reclamante abbia la sola delega, ella è, allo stato, priva non tanto di legittimazione attiva quanto di un interesse attuale e concreto poiché, in quanto erede legittimaria, il suo interesse a svolgere indagini sulla eventuale lesione della legittima, sorgeranno solo allorquando si aprirà la successione alla morte della *de cuius*.

Prima dell'apertura della successione ella gode di una aspettativa di diritto alla quota legittima che però, non essendo attuale, non le consente di chiedere un ordine di esibizione e quindi una CTU contabile su rapporti bancari a lei non intestati potendo essere semmai la madre [REDACTED], per mezzo del suo amministratore di sostegno, ad intraprendere le azioni a tutela del proprio patrimonio laddove ne ipotizzi la lesione ad opera di terzi.

In assenza di ragioni di urgenza che renderebbero applicabili le valutazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza 144/2008, il reclamo è inammissibile.

Considerato che il reclamo è stato dichiarato inammissibile, accerta che sussistono le condizioni per il versamento da parte di [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del T.U. spese giustizia D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 228 del 24/12/2012.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 per un valore indeterminabile modesto.

**P.Q.M.**

- 1) Dichiara inammissibile il reclamo;
- 2) Condanna [redacted] a rifondere a [redacted] ed a [redacted], le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.000,00 per compenso, per ciascuna parte, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex* DM 55/2014;
- 3) Letto l'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, il Collegio dà atto che sussistono le condizioni perché [redacted] sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R. 115/2002;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Padova, deciso nella camera di consiglio del 21 settembre 2018

IL PRESIDENTE

- Dott.ssa Nicoletta Lolli -